

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO-SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE



TAVOLA ROTONDA

CROCIFISSO, VELO E TURBANTE
SIMBOLI E COMPORTAMENTI RELIGIOSI
NELLA SOCIETÀ PLURALE

Vincenzo Pacillo

Diritto, potere e simbolo religioso
nella tradizione giuridica occidentale

Campobasso, 21-22 Aprile 2005

Diritto, potere e simbolo religioso nella tradizione giuridica occidentale

di Vincenzo Pacillo

Come è noto, nella tradizione giuridica occidentale – il potere ha bisogno di simboli. Le strutture di potere delle collettività organizzate hanno sempre imposto – e continuano ancor oggi ad imporre – l’ostensione di simboli diretti a rappresentare i valori cui ognuna di esse ha scelto di riferirsi nella sua storia istituzionale. Ciò vale sia per le collettività a carattere statale sia per le comunità a base religiosa: in queste ultime – in particolare - l’ostensione di simboli diretti ad evocare i valori di riferimento della comunità ha essenzialmente lo scopo di unire (*syn-ballein*) e dividere (*dia-ballein*) i membri della comunità stessa¹. Si prenda ad esempio il caso della Chiesa cattolica i simboli dividono - giacchè separano l’officiante abilitato alla manipolazione del sacro dal non officiante e nello stesso tempo il chierico dotato di potestà di governo dal laico – e uniscono, giacchè essi sono capaci di attrarre e di convogliare la credenza e l’obbedienza del popolo verso il divino ed i suoi rappresentanti².

Non diversamente, i simboli statuali - che denotano entità politiche sacralizzate – hanno una “funzione aggregante” (dal momento che essi costituiscono precisi messaggi di appartenenza) ma anche una “funzione escludente” (dal momento che - anche attraverso la loro individuazione e la loro ostensione – gli organi di potere comunicano quali valori debbono ritenersi esclusi dall’insieme del patrimonio assiologico cui si riferisce un determinato ordinamento³. In altre parole, si può dire che i simboli statuali uniscono coloro che si identificano nei valori di riferimento di una determinata comunità politica, e successivamente dividono questi ultimi dai

¹ Cfr. sul tema E. DIENI, *Symbolon vs. Diabolon. Simboli e tensione “simbolica” nel testo del Codice canonico latino*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale*, Bologna, 2005, pp. 91 e ss.; A. MAOZ, *La luna e Maimonide. La tradizione giuridica ebraica tra simboli naturali, ermeneutica dei comandi divini e Kabbalah*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale*, cit., pp. 65 e ss.; Y. BEN ACHOUR, *Il Libro, la Bilancia e la Spada. Simbolica del diritto e politica del Corano*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale*, cit., pp. 117 e ss.; feconde altresì le considerazioni di M. JASONNI, *Simbolo religioso e laicità (Appunti a margine della rilettura apologetica di un frammento eracliteo)*, in *Arc. giur. “Filippo Serafini”*, 2005, 2.

² Così E. DIENI, *Symbolon vs. Diabolon. Simboli e tensione “simbolica” nel testo del Codice canonico latino*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale*, cit., pp. 108 e ss.

³ Cfr. A. MORELLI, *Simboli e valori della democrazia costituzionale*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale*, cit., spec. pp. 182 e ss.

dissidenti, creando talora anche una vera e propria contrapposizione tra queste due categorie di soggetti⁴.

Il potere ha dunque bisogno di simboli: ma, per svolgere appieno la loro funzione, i simboli del potere hanno bisogno del diritto. Perché il simbolo del potere possa trasmettere il suo messaggio al maggior numero possibile di consociati, la sua ostensione deve essere comandata da atti imperativi che ne impongano la presenza su documenti, in locali pubblici ovvero in cerimonie ufficiali. Possiamo così dire che la norma giuridica veicola allo stesso tempo il simbolo ed i messaggi sintetizzati dal simbolo, e che dunque il rapporto tra diritto, potere e simbolo è – quanto meno nella tradizione giuridica occidentale – un rapporto di reciproca e necessaria implicazione.

Tuttavia, il diritto non si occupa solo di simboli del potere. Il diritto non prende in considerazione solo i segni rappresentativi del “particolare” rapporto di appartenenza reciproca che lega le istituzioni civili e un determinato patrimonio assiologico, ma si occupa anche di altri simboli, che chiameremo “simboli della coscienza”: questi ultimi rappresentano uno o più valori non coincidenti con quelli imposti o proposti dal potere, cui si riferiscono individui o comunità intermedie che operano all’interno della collettività istituzionale.

Di fronte ai “simboli della coscienza” l’ordinamento può prendere tre diverse posizioni.

Può vietarne l’ostensione, ritenendo che i valori da essi rappresentati siano intollerabili o comunque si pongano in radicale contrasto col patrimonio assiologico cui è chiamata a riferirsi la collettività. E’ il caso del divieto di utilizzare simboli capaci di innescare processi discriminatori ovvero di alimentare odi razziali o azioni con fini razzisti e xenofobi. Può viceversa avvenire che, di fronte ai “simboli della coscienza” l’ordinamento rimanga indifferente: in tal caso l’ostensione del simbolo costituirà espressione di un mero *agere licere*.

Infine l’ostensione del simbolo della coscienza può essere tutelata dall’ordinamento – anche attraverso lo strumento del diritto penale – in quanto valore “positivo”: in tal caso, può ben dirsi che accanto al diritto soggettivo – spettante ad ogni consociato – di mostrare il simbolo e farne uso, esisterà un correlativo obbligo giuridico (cui saranno soggetti tanto i pubblici poteri che i soggetti privati) di astenersi dal turbare l’ostensione e l’utilizzo del simbolo stesso.

Quanto ai simboli religiosi, le ricerche esaminate ci mostrano con chiarezza che essi possono essere alternativamente simboli del potere ovvero simboli della coscienza. I simboli religiosi saranno simboli del potere allorchè essi siano diretti a veicolare, allo stesso tempo, i valori di una credenza di religione ed i valori di una comunità istituzionalizzata: ciò avverrà allorchè l’ordinamento di tale comunità ripeta i propri valori da quelli di una ideologia religiosa

⁴ Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, *Simboli e realizzazione*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di),

anzichè possederli e porli autonomamente sulla base ed in funzione dell'intera società da esso ordinata⁵.

È di tutta evidenza che una coincidenza tra simboli del potere e simboli religiosi può avvenire solo in un ordinamento teocratico o confessionista.

Per ciò che invece riguarda l'ordinamento italiano, occorre ricordare la vigenza ed il carattere primaziale del principio supremo di laicità; principio che, secondo le parole della Corte Costituzionale a) caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato b) impone ai pubblici poteri di salvaguardare la libertà di religione, "in regime di pluralismo confessionale e culturale" e soprattutto c) impone la distinzione tra l' "ordine delle questioni civili" e l'"ordine delle questioni religiose"⁶.

Dal principio supremo di laicità, così come enunciato dalla nostra Corte costituzionale, derivano alcune conseguenze logiche.

In primo luogo ogni azione operata da parte dei pubblici poteri deve essere caratterizzata da un atteggiamento di neutralità nei confronti delle diverse confessioni religiose e, più in generale, delle diverse opzioni in materia religiosa⁷. Da ciò deriva che nessun simbolo proprio di una o più determinate confessioni religiose può essere prescelto dai pubblici poteri per rappresentare una tavola di valori in cui possano riconoscersi tutti i consociati.

In secondo luogo l'appropriazione da parte dello Stato di un determinato simbolo religioso e l'imposizione della sua presenza come obbligo rivolto alla totalità dei consociati attraverso strumenti autoritativi generali contrasterebbe con il principio di distinzione degli "ordini": da tale principio discende che lo Stato non può avvalersi, "per il raggiungimento di fini rientranti nel proprio "ordine", di precetti, strutture e, dunque a maggior ragione simboli appartenenti ad una (o anche a più di una) confessione religiosa."⁸

Pertanto, nell'ordinamento italiano i simboli religiosi possono venire in rilievo solo come

Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale, cit., pp. 13 e ss.

⁵ F. ONIDA, *Il problema dei valori nello Stato laico*, in M. TEDESCHI (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Soveria Mannelli, 1996, pp. 88 e ss.

⁶ Sul tema, ampiamente, G. CASUSCELLI, «L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in materia di vilipendio della religione, in *Quaderni della scuola di specializzazione in Diritto ecclesiastico e canonico*, 7, Napoli, 2002, pp. 79-95; ID, *Le attuali prospettive del diritto ecclesiastico italiano*, in www.olir.it (1° novembre 2005); F. MARGIOTTA BROGLIO, *La laicità dello Stato*, in G. PRETEROSSO (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, 2005, pp. 79 e ss. Si veda altresì S. DOMIANELLO, *Sulla laicità nella Costituzione*, Milano 1999, pp. 88 e ss. Sul tema sia consentito rinviare anche a V. PACILLO, *Neo-confessionismo e regressione*, in E. VITALI (a cura di), *Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa*, Milano, 2005, spec. pp. 7 e ss.

⁷ G. CASUSCELLI, *Uguaglianza e fattore religioso*, in S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI, S. DOMIANELLO, *Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico*, Torino 2000, pp. 66 e ss. (spec. pp. 77 e ss.); L. GUERZONI, *Problemi della laicità nell'esperienza giuridica positiva: il diritto ecclesiastico*, in G. DALLA TORRE (a cura di), *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, Torino 1993, pp. 105 e ss.; F. MARGIOTTA BROGLIO, *La laicità dello Stato*, in G. PRETEROSSO (a cura di), *Le ragioni dei laici*, cit., pp. 89 e ss.

⁸ Così N. MARCHEI, *Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell'ordinamento italiano*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, cit., p. 284.

“simboli della coscienza”, e la loro ostensione non può mai essere imposta da parte dei poteri pubblici.

Certo, può avvenire che un determinato simbolo possa avere un carattere semantico ambivalente o ambiguo. A questo proposito ricorderemo il caso del crocifisso che – secondo alcuni - avrebbe perso il suo valore di simbolo religioso e, “con buona pace dei cattolici, si sarebbe trasformato in un simbolo di civiltà e di cultura, come tale, liberamente utilizzabile dalle istituzioni ad emblema dello Stato-comunità”⁹ ovvero quello del Presepe, recentemente indicato da una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione come tradizione che - ricordando «la nascita di Gesù» - rappresenta la nostra identità culturale e come simbolo dell'amore «più estremo portato fino al sacrificio della morte»¹⁰.

I casi del crocifisso e del presepe ci portano a tre riflessioni.

La prima è che un ordinamento realmente rispettoso del principio di laicità non può imporre l'ostensione di simboli religiosi neppure allorchè essi richiamino – in via indiretta e mediata – valori autonomi rispetto a quelli che ispirano una determinata confessione religiosa¹¹. La laicità non solo implica il pluralismo confessionale, ma promuove anche il dispiegarsi di un ampio pluralismo culturale, che impedisce di adottare quali simboli dello stato simboli estranei alla cultura di determinati strati della popolazione. Il “simbolo” è un documento [“Dokument”] attraverso il quale i membri di una società (tutti i membri di una società) si riconoscono (o perlomeno dovrebbero riconoscersi)¹². In virtù di detto pluralismo culturale lo stato laico deve non solo essere, ma anche apparire imparziale rispetto alle confessioni¹³.

La seconda è che la presenza di un determinato simbolo religioso nello spazio pubblico non può non esercitare un influsso particolare sulla coscienza dei consociati, dato il richiamo a valori confessionali che il simbolo religioso – anche se ambivalente – esercita in via diretta ed immediata. E pertanto un ordinamento che voglia realmente tutelare la libertà di coscienza e la libertà di formazione della coscienza non può imporre la presenza di tali simboli, neppure quando essi richiamino il valore simbolico di una intera civiltà o della coscienza etica collettiva indipendentemente da una specifica confessione religiosa¹⁴.

⁹ N. MARCHEI, *Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell'ordinamento italiano*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, cit., p. 283.

¹⁰ Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, LETIZIA MORATTI, *Lettera ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado* del 15 dicembre 2004, prot. N. 7529/MR.

¹¹ G. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, in www.olir.it (1° novembre 2005).

¹² Cfr. G. AZZONI, *La duplice trascendenza del simbolo*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, cit., p. 35.

¹³ Cfr. V. PACILLO, *Neo-confessionismo e regressione*, in E. VITALI (a cura di), *Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa*, cit., pp. 24 e ss.

¹⁴ Così G. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, in www.olir.it (1° novembre 2005).

La terza riflessione riguarda l'eventualità che il simbolo religioso venga rappresentato attraverso un significante di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o possa comunque essere annoverato tra le testimonianze aventi valore di civiltà. E' di tutta evidenza che in questo caso il principio di laicità non vieta in alcun modo interventi diretti alla tutela, alla conservazione ed valorizzazione del simbolo; in questo caso infatti il simbolo non assume (quantomeno per i poteri pubblici) valore in virtù di ciò che comunica, ma in quanto costituisce – nella sua materialità - parte del paesaggio ovvero del patrimonio storico ed artistico della Nazione.

Come opportunamente sottolinea Giovanna Zincone “gli individui devono essere lasciati liberi di vestirsi come pare a loro, purché siano riconoscibili e decenti. Mentre la casa comune dei cittadini, sia essa scuola, municipio, seggio elettorale, dovrebbe essere preferibilmente neutra, spoglia di simboli religiosi e politici”¹⁵. Ma forse, al giorno d'oggi, le pareti nude fanno più paura degli *hijab* mollemente adagiati sul capo.

¹⁵ G. ZINCONI, *La Chiesa, lo Stato e la coscienza religiosa*, in *La Repubblica*, 31 ottobre 2003.